



COMUNE DI GRATTERI

PROVINCIA DI PALERMO

C.F. 00550180822

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

**“REGOLAMENTO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE
SANZIONI TIBUTARIE E DELLA LORO ENTITA’.”**

- DELIBERAZIONE C. C. N. 47 DEL 29/12/1998



COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo

Ref
Spedita il 7 GEN. 1999
Prot. n. 61

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 47 DEL 29.12.1998

OGGETTO: Applicazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità.

L'anno millenovecentonovantotto e questo giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 23 dicembre 1998 n.7237, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di I^a convocazione:

Presiede la seduta il Rag. Francesco Santoro nella sua qualità di Presidente.

Dei consiglieri comunali sono presenti n.11 e assenti sebbene invitati n.1, come segue:

n.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	SANTORO Francesco	X	
2	DI PAOLA Giuseppina	X	
3	BONANNO Serafino	X	
4	TEDESCO Salvatore	X	
5	BARCA Paolo		X
6	CIRINCIONE Salvatore	X	
7	DI MAIO Pietro	X	
8	MUFFOLETTO Antonino	X	
9	CAPUANA Angelo Mario	X	
10	D'AGOSTARO Francesca	X	
11	DI MAIO Salvatore	X	
12	ILARDO Giacomo	X	

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: Barca Paolo

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Gaetano Vitale

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142 recepita dalla L.R. 48/91 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 11

*Si passa a trattare l'argomento posto al punto 8 dell'O.d.g. avente ad oggetto:
" Applicazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie e della loro
entità"*

IL PRESIDENTE

Illustra il contenuto della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Rag. Giacomo D'Agostaro, inerente l'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la lettura della proposta da parte del Presidente;

Ritenuto dover approvare quanti in essa contenuto;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art.53 della L.142/90 recepito con L.R. 48/91;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta

DELIBERA

APPROVARE *la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dei Servizi Finanziari, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: Applicazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità"*

COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
N. _____ DEL _____

PRESENTATA DAL RAG. GIACOMO D'AGOSTARO RESPONSABILE DEI
SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DELLE SANZIONI TRIBUTARIE E DELLA LORO ENTITA'

GRATTERI, LI' 23/12/98

IL PROPONENTE
(Rag. Giacomo D'Agostaro)

Allegato alla deliberazione del G.C.
N. 17 DEL 29/12/98

Proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario

Oggetto : **APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE E DELLA LORO ENTITA'**

Visti i decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18.12.97 emessi dal Governo sulla base della delega allo stesso conferita dall'art. 3, comma 133, della Legge 23.12.96, n.662, con i quali si è proceduto:

- a) alla riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi (n.471);
- b) a dettare "disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (n.472);
- c) alla revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti (n.473);

Rilevato, in particolare, che il D.Lgs. n. 473 del 18.12.97, al Capo IV, reca disposizioni che modificano la previgente disciplina delle sanzioni in materia di tributi locali, disponendo, tra l'altro, che alle violazioni relative si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie prevista dal D.Lgs. n. 472, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso;

considerato che le nuove disposizioni sanzionatorie in materia di tributi comunali entrano in vigore dal 1° aprile 1998;

atteso che in base alla disciplina generale sulle sanzioni (art.16 D.Lgs. 472/1997, comma 20 l'Ente deve nell'atto con cui contesta al trasgressore la violazione tributaria indicare, tra l'altro, i criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;

che la determinazione di tali criteri va ad integrare e specificare la disciplina normativa e costituisce il parametro oggettivo di riferimento per l'applicazione delle sanzioni da parte del funzionario responsabile della gestione dei tributi;

che a detto funzionario competono tutte le attività per l'applicazione delle sanzioni, quali l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni tributarie, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni avuto riguardo ai criteri determinati dal Consiglio Comunale e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi (personalità dell'autore, condizioni economiche ecc.) indicati dalla legge;

ritenuto, quindi, di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge, come appresso:

- a) applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
- b) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele.
Le fattispecie di violazione di cui alle precedenti lettere a) e b), pur rappresentando entrambe violazioni capaci di concretizzare ipotesi di evasione, sono trattate in modo diverso quanto alla entità della sanzione da irrogare in ragione del maggior pericolo di danno che è insito nella omessa presentazione della dichiarazione rispetto alla presentazione di una dichiarazione infedele
- c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ridondare sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);
- d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- e) per il tardivo pagamento dei tributi locali si applica la previsione contenuta nell'art. 13 del D.Lgs. 471/96 con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

La diversificazione quanto all'entità della sanzione per le due fattispecie sub c) e sub d), trova giustificazione nella circostanza che la "misura" punitiva nel secondo caso vuole costituire rafforzamento del dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini.

Ritenuto altresì, con riferimento al disposto di cui all'art. 12 del D.L.gs. 472/97 che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, di stabilire che:

- a) se le disposizioni violate ovvero della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento;
- b) se le violazioni di cui sopra sono rilevanti ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo;
- c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

Ritenuto, inoltre, con riferimento alla recidiva prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.L.gs. 472/97 di fissare il criterio che in tale ipotesi la sanzione viene aumentata della metà;

Ritenuto, infine, con riferimento al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D.L.gs. 472 che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo edittale qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesto la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione medesima, di stabilire che detta sproporzione ricorre allorché l'ammontare della sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo).

Rilevato, altresì, che il D.L.gs. 473/97 modifica il 1° comma dell'art. 24 (Sanzioni amministrative) del D.L.gs. 507/93 statuendo che alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano non più le norme della legge 689/81, ma la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie;

che l'anzidetta modifica comporta la necessità di individuare criteri per l'applicazione delle sanzioni alle diverse fattispecie di violazioni delle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, in base ai quali determinare l'entità delle sanzioni;

ritenuto di individuare nelle diverse caratteristiche tipologiche dei mezzi pubblicitari (pubblicità ordinaria, pubblicità luminosa, sonora ecc...) e nel diverso impatto che gli stessi presentano per intensità ed ampiezza del messaggio trasmesso, i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità

P R O P O N E

- 1) di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali:
 - a) applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
 - b) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
 - c) applicazione della sanzione del minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ridondare sulla determinazione del tributo (errori C.D. formali presenti nella denuncia);
 - d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni adempimento a fronte di richiesta legittimamente formulata dal Comune;
- 2) di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso:

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione
- b) dichiarazione infedele
- c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)
- d) tardivo pagamento dell'imposta o del diritto

SANZIONI

- a) 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L. 100.000
- b) 75% della maggiore imposta o diritto dovuto
- c) L. 100.000
- d) 30% dell'imposta o del diritto dovuti
- e) sulle somme dovute a titolo di imposte o diritti

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIOLAZIONI

- a) 200% della tassa dovuta con rinnovo di L. 100.000
- b) 75% della maggiore tassa dovuta
- c) L. 100.000
- d) 30% della tassa dovuta
- e) sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori del 7% per ogni semestre compiuto.


UFFICIO SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto: si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica della proposta di deliberazione e degli inerenti adempimenti istruttori.

GRATTERI, LI' 23/12/98

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INCARICATO



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio proponente lo schema di deliberazione, quale presupposto di regolarità amministrativa del provvedimento, si esprime parere Favorevole di regolarità per l'aspetto contabile.

GRATTERI, LI' 23/12/98

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



PARERE PER LA COPERTURA FINANZIARIA

COMPETENZA

Si attesta che la spesa di £ _____ di cui alla presente deliberazione è stata esattamente imputata sul Cap. _____ / _____ del Bilancio corrente esercizio dove trova copertura finanziaria tenuto conto dell'effettivo equilibrio tra le entrate in atto impegnate.

GRATTRERI, LI' _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



PARERE SULLA LEGITTIMITA'

Visti i pareri di cui sopra, si esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità

GRATTERI, LI' 29/12/98

IL SEGRETARIO COMUNALE

